

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 331-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e Scambio di Note, firmato a Roma il 19 giugno 1976

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina concernente la pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, firmato a Roma il 19 giugno 1976, e presentato al Senato il 23 novembre scorso, mentre da una parte aggiorna, modifica e migliora i precedenti accordi esistenti fra i due Paesi, d'altra parte ha il merito di dare l'avvio non soltanto in termini strettamente giuridici, ma altresì in una più chiara prospettiva politica, morale e di sostanziale buon vicinato, ad una più solida e valida intesa fra i due paesi e più ancora fra i due popoli legati, quanto meno in punti importanti del proprio territorio, ad una lunga consuetudine di traffici, di rapporti e di amicizia.

In verità l'esercizio della pesca da parte di natanti e di ciurme italiani, nelle acque tunisine, ha dato a più riprese motivo a controversie e contrasti, talora, come è noto, assai gravi. Ciò tuttavia si è verificato nella quasi generalità dei casi vuoi per imprudenza di nostri equipaggi e pescherecci, vuoi per eccessivo zelo degli agenti preposti al servizio costiero tunisino.

Il nuovo accordo, di durata triennale, dichiara dunque in primo luogo di confermare e rendere esplicita l'intesa secondo la quale i pescherecci italiani, ivi compresi quelli che non si trovano in possesso di un permesso di pesca, in caso di infrazione alle norme di pesca tunisina ed a reciproci impegni ottenuti col presente accordo, vengono sottoposti a procedura di carattere amministrativo e non giudiziario.

Le eventuali controversie pertanto dovranno essere risolte e conciliate mediante il pagamento di una ammenda, e bensì in ogni

caso evitata una procedura penale che potrebbe portare al sequestro del battello ed alla incarcerazione del comandante.

Oltre queste essenziali disposizioni il testo dell'accordo prevede il rilascio da parte delle autorità tunisine dell'autorizzazione a 106 imbarcazioni italiane di praticare la pesca in determinate zone delle acque territoriali di quello Stato, esclusi alcuni necessari periodi di interruzione, previsti allo scopo di favorire la riproduzione della fauna ittica.

Anche per il livello dei CV dei motori le richieste italiane hanno avuto piena soddisfazione in quanto è stata ottenuta concessione a potenze superiori alle richieste limitate indicate dalla categorie interessate.

Il nuovo accordo inoltre assegna alla apposita Commissione mista (italo-tunisina) compiti più estesi e rafforzati poteri, in modo da renderla strumento efficiente per il controllo dell'accordo medesimo.

Il Governo italiano assume l'impegno di corrispondere per l'esercizio della pesca un canone di lire 2 miliardi e 500 milioni: tale ammontare può venire considerato ragionevole se si tiene conto della notevole recente diminuzione del potere di acquisto della moneta, e del fatto che la richiesta iniziale, da parte della Tunisia, era stata di 8 miliardi.

L'accordo che viene presentato alla ratifica della nostra Assemblea, per le considerazioni espresse, è ritenuto uno strumento giuridico, politico e sociale di notevole interesse ed utilità per i pescatori italiani e specialmente siciliani. La Commissione affari esteri, dopo approfondita discussione, lo ha approvato alla unanimità e pertanto il relatore lo affida all'Assemblea nella piena fiducia che esso ottenga altrettanto suffragio.

PECORARO, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

19 gennaio 1977

La Commissione Bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

**CIFARELLI**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e Scambio di Note, firmato a Roma il 19 giugno 1976.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIX dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

All'onere di lire 3.750 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1976 e 1977, si provvede mediante riduzione dei capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, rispettivamente, per lire 1.250 milioni e per lire 2.500 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.